ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
DEL 27 MARZO 1979 [1]

Société des Aciéries de Monteraux contro Commissione delle Comunità europee

Causa 31/79 R

Nel procedimento 31/ 79 R,

SOCIÉTÉ DES ACIÉRIES DES MONTEREAU, con sede in Montereau Fault Yonne, Francia, con gli avvocati Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus, Lieberknecht Canenbley e Moosecker, Berliner Allée, 2, Düsseldorf, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Alex Bonn, 22 Côte d'Eich,

richiedente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Götz zur Hausen, membro dell'ufficio legale della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Mario Cervino, Edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia si possono riassumere come segue:

La richiedente è un'impresa che produce tondino per cemento armato. Con decisione del 10 gennaio 1979 la Commissione, resistente, le ha inflitto un'ammenda dell'ammontare di 115 896 UC, corrispondenti a 670 000 FF. Tale decisione si basa sugli artt. 61 e 64 del Trattato CECA e sulla decisione della Commissione 4 maggio 1979 (n. 962/77/

1 — Lingua processuale: il tedesco.

CECA) che fissa prezzi minimi per alcune barre per cemento armato (GU n. L 114, pag. 1). Nella motivazione della decisione del 10 gennaio 1979 si afferma che dal giugno al dicembre 1977 la richiedente ha emesso per vendite di tondino per cemento armato note di credito e concesso sconti vietati dalla decisione n. 962/77/CECA. La richiedente ha impugnato la decisione della Commissione del 10 gennaio 1979 con ricorso d'annullamento.

Il 5 marzo la richiedente ha, inoltre, chiesto che la Corte:

ordini la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità europee del 10 gennaio 1979, relativa ad una ammenda inflitta alla richiedente ... fino alla pronunzia sul ricorso proposto con memoria del 23 febbraio 1979.

A sostegno di tale domanda la richiedente fa valere l'urgenza della sospensione dell'esecuzione, rischiando essa l'esecuzione forzata. Con lettera del 17 gennaio 1979 la Commissione l'ha infatti invitata a pagare la somma di 100 000 FF nel termine di due mesi a partire dalla notifica della decisione del 10 gennaio 1979, pur dichiarandosi pronta a negoziare le modalità di pagamento della somma rimanente. Secondo quanto afferma la richiedente, essa si trova in una situazione economica estremamente grave e il pagamento delle ammende la priverà ulteriormente di liquidità, mentre la Commissione non ha alcun interesse ad esigere il versamento prima della decisione della causa nel merito. Per la richiedente non è compatibile con i principi generali dello Stato di diritto il fatto che la Commissione possa provocare effetti pregiudizievoli della decisione impugnata prima ancora della sentenza della Corte nel merito.

Nelle sue osservazioni del 14 marzo 1979, la Commissione conclude per il rigetto della domanda.

Essa osserva, in particolare, che la sospensione dell'esecuzione non è urgente. A suo parere, la richiedente non è sottoposta alla minaccia di esecuzione della decisione impugnata, poiché prima di procedere all'esecuzione la Commissione invita ancora espressamente l'impresa in questione a pagare, mentre la lettera della Commissione del 17 gennaio 1979 non costituiva una richiesta di pagamento del genere. Inoltre la Commissione dichiara che non procederà all'esecuzione della decisione impugnata del 1° gennaio 1979, fino a che il procedimento di merito sarà pendente.

In diritto

1 Ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, le domande per la sospensione dell'esecuzione di un atto di una istituzione debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino «prima facie» l'adozione del provvedimento richiesto.

2 Non vi è ragione di esaminare se i motivi invocati dalla richiedente, cioè la sua «situazione economica estremamente grave» e gli svantaggi connessi col

pagamento immediato dell'ammenda, siano tali da costituire motivo sufficiente per sospendere l'esecuzione della decisione impugnata;

poiché la Commissione ha dichiarato di non voler procedere all'esecuzione della decisione impugnata fintanto che il procedimento di merito è pendente, è comunque certo che la richiesta sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 10 gennaio 1979 non è né urgente, né giustificata;

la domanda deve pertanto essere respinta.

3 La decisione sulle spese va riservata fino alla pronunzia della sentenza definitiva nel merito.

Per questi motivi, il presidente, pronunciandosi in via provvisoria, così provvede:

1. **La domanda è respinta.**

2. **La decisione sulle spese è riservata fino alla sentenza definitiva nella causa 31/79.**

Lussemburgo, il 27 marzo 1979.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher